

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

**SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMPRESA - COLLEGIO A CIVILE**

Il Giudice dott. Sergio Cassano,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.5.2013  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 16.4.2013 la [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] ([REDACTED]), nella qualità di socia al 50% della [REDACTED] corrente in [REDACTED]. [REDACTED] ([REDACTED]), lamentando il fatto che gli era stato impedito il diritto di controllo legalmente spettantegli quale partecipe della [REDACTED] di [REDACTED], ha chiesto a questo tribunale regionale specializzato di ordinare, in via di urgenza, all'amministratore della società di mettere a disposizione della ricorrente la documentazione contabile della [REDACTED] e della società da lei interamente controllata [REDACTED] unipersonale, documentazione meglio specificata nell'atto introduttivo. Quale futuro giudizio di merito parte ricorrente prospettava la proposizione di una domanda di accertamento della sussistenza a proprio favore del diritto ex art. 2476 co. 2 cc nonché la promozione di una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società resistente.

La [REDACTED] costituendosi ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente e, nel merito, ha lamentato che l'istanza di accesso era formulata per fini diversi da quelli di controllo spettante ex art. 2476 co. 2 cc al socio non amministratore e quindi con abuso del relativo diritto.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che si vanno a dire.

La società ricorrente, [REDACTED], quale socio non partecipante all'amministrazione è senza dubbio titolare del diritto potestativo di avere dagli amministratori della [REDACTED] notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, così come previsto dalla richiamata disposizione del codice civile (senza che esso possa soffrire limitazioni in ambito statutario, così come ritenuto da prevalente e condivisibile opinione). Ovviamente tale diritto non si estende automaticamente anche alle società controllate dalla partecipata, quale è la [REDACTED], poiché esse mantengono la loro autonoma soggettività giuridica.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sollevata sotto il profilo che il [REDACTED] della [REDACTED] avrebbe sempre operato quale amministratore di fatto della [REDACTED], affiancandosi al lrpt formale, va disattesa non potendosi equiparare i rapporti tenuti dal [REDACTED] della [REDACTED], sig. [REDACTED], con l'amministratore della società [REDACTED] (che è anche Presidente e [REDACTED] di [REDACTED], socia della [REDACTED] di [REDACTED] per l'altra metà delle quote) ed i consigli da questi elargiti, per come delineati negli atti e documenti di causa, come una effettiva e costante intromissione nella gestione quanto piuttosto l'esercizio dei quei poteri di collaborazione, con gli altri soci, alla



determinazione e indirizzo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale che la condizione di socio conferisce. Peraltro la necessità stessa della società ricorrente di far ricorso alla tutela giudiziaria dimostra, di per sé, che il [REDACTED] della [REDACTED] [REDACTED] non avesse funzioni e poteri in comune con l'amministratore della società resistente.

Posto che il solo limite del diritto riconosciuto dall'art. 2476 co. 2 cc è quello intrinseco del suo esercizio abusivo (o uso patologico), e quindi dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza, nel caso di specie non emerge con evidenza dai documenti e circostanze evidenziate dalla resistente alcuna finalità della richiesta di accesso che sia vessatoria, ricattatoria o diretta a fini contrastanti con gli interessi della società partecipata dal socio [REDACTED].

La società resistente ha evidenziato, in particolare, che la richiesta di accesso sia stata originariamente formulata (non già dalla [REDACTED] ma) dai soci – persone fisiche della odierna ricorrente (allo scopo di stimare la propria partecipazione ai fini della sua alienazione) e che vi è l'esigenza di limitare l'utilizzo dei dati aziendali per evitare che siano poste in essere attività di concorrenza sleale, così come sarebbe già avvenuto. Ma la prima circostanza non è ostativa all'esercizio del diritto di cui si chiede tutela in quanto la richiesta è stata poi formulata legittimamente dalla società che è titolata a farlo (ed è onerata del dovere di riservatezza su quanto appreso) mentre la finalità di uso a fini di concorrenza sleale non trova allo stato adeguata evidenza probatoria nel mero fatto della avvenuta proposizione di un ricorso cautelare in materia di diritti di marchio e concorrenza sleale da parte della [REDACTED] di [REDACTED] contro la [REDACTED] [REDACTED] (a seguito della lamentata emulazione di alcuni marchi propri della [REDACTED] di [REDACTED] da parte della società chietina).

Resta ovviamente affidata alla tutela risarcitoria l'eventuale uso anomalo dei documenti e delle informazioni ricevute dalla [REDACTED] all'esito del richiesto accesso, ove queste vengano redirette ad altri fini e soggetti, ma non può il solo timore che siano commesse violazioni coartare l'ampio diritto di accesso come oggi previsto dall'art. 2476 co. 2 c.c.

Sussiste anche il presupposto del *periculum* in quanto la lunga inerzia della resistente, a fronte delle reiterate richieste di ispezione, crea una lesione al diritto di controllo della regolarità e correttezza dell'amministrazione spettante al socio che non partecipa ad essa. Infatti secondo un risalente ma tuttora valido insegnamento *“quanto alle posizioni individuate quali diritti potestativi -la irreparabilità del pregiudizio paventato- appare conseguente alla loro stessa natura, giacché realizzandosi i diritti di cui si chiede la tutela esclusivamente mediante la modalità del loro esercizio, l'impedirne l'attuazione determina di per sé una situazione irreparabile di pregiudizio. In tal modo, infatti, il diritto, nella sua stessa essenza di determinare un certo effetto mediante il suo solo esercizio, viene irreparabilmente escluso”* (Pretura di Aversa sent. 19.12.1988). Il diritto al controllo non deve, quindi, sopportare ulteriori ingiurie, rimanendo esso svuotato della sua sostanza ove non tempestivamente consentito, essendo esso conformato dalla norma come permanente e continuo nonché privo limitazioni anche temporali, e non ricevendo esso adeguata restituzione *in integrum* con le ordinarie azioni risarcitorie per equivalente.

Parte inestricabilmente legata ad un effettivo ed efficace esercizio del diritto in questione, sicuramente ampliato dopo la novella societaria del 2003, è che il soggetto legittimato effettui copia della documentazione che è autorizzata a visionare, rifondendo i relativi oneri alla parte che li anticipa o sopportandoli in proprio.

Alla inidoneità del presente provvedimento ad anticipare in toto gli effetti della prospettata azione di merito segue la fissazione del termine ex art. 669 *octies* cpc per il suo inizio.



La regolazione delle spese segue, ex DM 140 del 2012, la soccombenza, con decurtazione di ¼ atteso il mancato integrale accoglimento della domanda.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari –sezione specializzata in materia di impresa-, in composizione monocratica, così decide:

1) ordina all'amministratore della società [redacted] di [redacted] corrente in [redacted] di [redacted] ( [redacted] ), di mettere a disposizione della ricorrente la [redacted] [redacted] con sede legale in [redacted] ( [redacted] ) in persona del suo [redacted] e dei professionisti da questa nominati, autorizzandoli ad estrarre copia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della [redacted] di [redacted] srl ed in particolare:

a) tutta la documentazione contabile della società [redacted] di [redacted] [redacted] relativa alla compravendita di beni e servizi intercorse tra predetta società e [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] di [redacted] di [redacted] [redacted], dalla data di costituzione alla data odierna;

b) tutta la documentazione relativa alla situazione del magazzino di [redacted] di [redacted] srl al 31.12.2012 e alla data odierna;

c) tutta la documentazione relativa alle spese sostenute e agli investimenti effettuati e alle obbligazioni assunte da [redacted] di [redacted] srl dal 27.11.2012 alla data odierna;

2) condanna la resistente [redacted] di [redacted] in persona del [redacted], alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente procedimento, che liquida, previa compensazione di ¼, in complessivi in euro 553,00 per rimborso spese vive ed euro 1500,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA di legge.

3) dispone che il giudizio di merito venga iniziato perentoriamente entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Si comunichi.

Bari, 24 maggio 2013

Il Giudice  
dott. Sergio Cassano

